

Ordinanza dell'UFV che istituisce misure per impedire l'introduzione dell'afta epizootica dalla Bulgaria

del 27 gennaio 2011

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootiche;

visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Scopo, campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di artiodattili e loro prodotti in provenienza o in direzione delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2, al fine di impedire una propagazione dell'afta epizootica.

² Essa non si applica agli artiodattili o ai loro prodotti che provengono da aziende situate al di fuori delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 e che transitano, direttamente e senza sosta intermedia, sulle strade principali o per via ferroviaria attraverso tali aree.

Art. 2 Divieto di esportazione

L'esportazione di artiodattili verso le aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 è vietata.

Art. 3 Importazione di animali vivi

Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se:

- a. provengono da aree della Bulgaria diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2;
- b. l'importazione è stata notificata all'Ufficio del veterinario cantonale competente almeno tre giorni prima; e
- c. sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la dicitura supplementare: «Animali o animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria»³.

RS 916.443.103

¹ **RS 916.40**

² **RS 916.443.10**

³ Versione della GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

Art. 4 Traffico turistico

Nel traffico turistico l'importazione dalla Bulgaria di prodotti di origine animale derivati da artiodattili è vietata.

Art. 5 Limitazioni all'importazione di prodotti di origine animale

I prodotti di origine animale provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 possono essere importati soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'allegato 3.

Art. 6 Deroghe

I prodotti di origine animale derivati da artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il Paese di origine dei prodotti.

Art. 7 Controlli e misure al confine doganale

¹ L'Amministrazione federale delle dogane controlla in modo proporzionale al rischio:

- a. l'osservanza del divieto di importazione di animali vivi;
- b. la presenza di un certificato ufficiale recante la dicitura richiesta (allegato 3) per i prodotti di origine animale;
- c. l'osservanza del divieto di importazione di prodotti di origine animale importati dai viaggiatori per via aerea dalla Bulgaria.

² L'UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'UFV del 12 gennaio 2011⁴ che istituisce misure per impedire l'introduzione dell'afta epizootica dalla Bulgaria è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2011 alle ore 0.00⁵.

27 gennaio 2011

Ufficio federale di veterinaria:
Hans Wyss

⁴ RU 2011 311

⁵ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 27 gen. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512)

Allegato 1
(art. 1-3 e 5)

Aree ad alto rischio

È stata definita ad alto rischio la seguente regione della Bulgaria:

1. Regione di Burgas

Allegato 2
(art. 1, 3 e 5)

Aree a basso rischio

Sono state definite a basso rischio le seguenti regioni della Bulgaria:

1. Regione di Kardjali
2. Regione di Haskovo
3. Regione di Yambol
4. Regione di Sliven
5. Regione di Shumen
6. Regione di Varna

Allegato 3
(art. 5 e 7)

Limitazioni all'importazione

1 Importazione di carni

Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importate soltanto se sono accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria»⁶.

2 Importazione di prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria»⁷;
- b. sono stati sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE⁸ e la partita è accompagnata da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato; oppure
- c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

3 Importazione di latte e colostro

31 Il latte di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 può essere importato soltanto se:

- a. è accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19

⁶ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

⁷ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

⁸ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dic. 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, versione della GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afte epizootica in Bulgaria»⁹;

- b. è stato pastorizzato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE¹⁰ ed è accompagnato da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure
- c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

32 L'importazione di colostro proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 è vietata.

4 Importazione di prodotti lattiero-caseari

I prodotti lattiero-caseari di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afte epizootica in Bulgaria»¹¹;
- b. sono stati pastorizzati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE¹² e sono accompagnati da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure
- c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

5 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

51 I seguenti prodotti provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 possono essere importati soltanto se il certificato di polizia sanitaria richiesto reca la dicitura supplementare secondo la quale il prodotto in questione è conforme alla decisione 2011/44/UE¹³:

- a. sperma bovino, suino, ovino e caprino congelato; e
- b. embrioni bovini, suini, ovini e caprini congelati.

52 L'importazione di altro sperma, altri ovuli e altri embrioni di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 è vietata.

⁹ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

¹⁰ Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b

¹¹ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

¹² Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b

¹³ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

6 Importazione di pelli e pelame

Le pelli e il pelame di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli e pelame conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria»¹⁴;
- b. soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 1, lettere b – e del regolamento (CE) n. 1774/2002¹⁵ e sono accompagnati da un documento commerciale attestante l'adempimento di tali requisiti; oppure
- c. soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 2, lettera c o d del regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

7 Importazione di altri prodotti di origine animale

71 I prodotti diversi da quelli menzionati ai numeri 1 – 6 di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria»¹⁶; oppure
- b. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

72 Un documento commerciale è sufficiente per:

- a. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini, se dal documento commerciale si evince che:
 1. sono stati sottoposti a lavaggio industriale,
 2. sono stati ottenuti da conciatura, oppure
 3. sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, numeri 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1774/2002¹⁷;

¹⁴ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ott. 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1

¹⁶ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

¹⁷ Si veda la nota a piè di pagina al n. 6 lett. b

- b. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini non trattati, se dal documento commerciale si evince che sono debitamente imballati e secchi;
- c. i prodotti dal cui documento commerciale si evince che sono destinati a essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici; oppure
- d. i prodotti composti che soddisfano le condizioni dell'articolo 6 capoverso 1 della decisione 2007/275/CE¹⁸, se il documento commerciale reca la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

73 I prodotti composti di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria»¹⁹.

8 Validazione

81 Se è necessaria una validazione, il documento commerciale richiesto deve essere convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che:

- a. il prodotto è stato fabbricato mediante un procedimento dimostratosi idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica;
- b. il prodotto in questione è stato ottenuto da materiali pretrattati opportunamente certificati; e
- c. sono state applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali contaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

82 Il certificato ufficiale deve recare un riferimento alla decisione 2011/44/UE²⁰, essere valido trenta giorni e riportare la data di scadenza.

¹⁸ Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 apr. 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9

¹⁹ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c

²⁰ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 3 lett. c